

(N. 1041)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1984

Piano straordinario per l'occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge — finalizzato alla realizzazione di un piano straordinario, di interesse nazionale, per l'assunzione, negli anni 1985 e 1986 di circa 30.000 giovani mediante contratti a termine di formazione e lavoro — il Governo ha inteso dare attuazione ad uno dei punti del protocollo d'intesa del 14 febbraio scorso.

La normativa contenuta nell'articolo 1 si differenzia, per diversi aspetti, da quella di carattere generale dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.

E innanzitutto previsto che, in relazione all'interesse nazionale del piano straordina-

rio, i progetti siano approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Altro punto di differenziazione concerne l'istituzione di un apposito nucleo di valutazione composto dal presidente dell'ISFOL, da un dirigente generale del Ministero del lavoro e da quattro esperti. Il nucleo, che ha il compito di esprimere parere in ordine ai progetti presentati prima della loro approvazione, è integrato dai rappresentanti delle Regioni di volta in volta interessate ai progetti presentati.

La normativa prevede che il piano riguardi prioritariamente progetti di particolare

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilevanza in relazione alle condizioni socio-economiche delle aree interessate, progetti che riguardino categorie di lavoratori ad alta scolarizzazione o il cui inserimento nel mondo del lavoro risulti difficoltoso e progetti predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti per l'attuazione del piano straordinario e per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, è concesso un contributo del 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo. Tale contributo è elevato al 20 per cento per le imprese del terziario avanzato ed altre attività ad alto contenuto tecnologico. Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno i sud-

detti contributi sono fissati, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

È inoltre prevista la corresponsione ai datori di lavoro di un contributo di lire 100.000 mensili, per la durata di un anno, per ciascun lavoratore successivamente mantenuto in servizio a tempo indeterminato.

Gli anzidetti contributi in misura percentuale ed in misura fissa sono cumulabili con altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

L'erogazione dei contributi avviene mediante conguaglio all'atto del pagamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

L'articolo 2 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1985 e 1986, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 30.000 giovani, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi, alla data di presentazione del progetto, nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

2. In deroga al comma 2 dell'articolo 3 del predetto decreto-legge, i progetti di cui al comma precedente sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto:

dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da quattro esperti nella materia;

il nucleo di valutazione è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti della Regione o delle Regioni nelle quali il progetto viene realizzato.

3. Ai fini dell'approvazione hanno priorità i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupa-

zione giovanile più elevati, i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione, i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e i progetti predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è corrisposto per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro un contributo pari al 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore assunto. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

5. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta.

6. Il contributo di cui ai commi 4 e 5 è conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il predetto contributo è cumulabile con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene autorizzata la spesa relativa ai progetti approvati a norma del comma 2.

8. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme conguagliate a norma del comma 6.

Art. 2.

1. Per l'onere derivante dall'attuazione dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1 nonchè per quello derivante dall'applicazione dei commi 2, 4 e 5 del medesimo articolo 1 è autorizzata, per il biennio 1985-1986, la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 279 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1985 e di lire 179 miliardi nell'anno 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce « Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile », nonchè, fino alla concorrenza di lire 291 miliardi, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.